



RIMBORSO IVA A SOCIETA' CANCELLATA: una chance in più per i creditori sociali e i soci

Il socio è legittimato all'azione senza essere obbligato ad instaurare il litisconsorzio con gli altri soci

Ordinanza | Cassazione civile, Sez. V, Pres. Virgilio - Rel. Fuochi Tinarelli | 11.06.2019 | n.15637

Scarica documento



ISSN 2385-1376



Provvedimento segnalato dall'Avv. Paolo Calabretta del Foro di Catania con nota di accompagnamento

Il socio è legittimato (a differenza del liquidatore, la cui legittimazione viene meno con la cancellazione della società) a richiedere e percepire le somme richieste a titolo di rimborso IVA e all'azione senza essere obbligato ad instaurare il litisconsorzio con gli altri soci.

Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione.

Questi i principi affermati dalla Corte di Cassazione, Pres. Virgilio - Rel. Fuochi Tinarelli, con la sentenza n. 15637 dell'11.06.2019, in ordine alla spettanza in capo ai soci - recte, al singolo socio - di società cancellata (nella specie, una s.r.l.) del diritto al rimborso IVA spettante, in origine, alla società poi cancellata.

L'ex socio e liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese aveva chiesto il rimborso di un credito IVA maturato dalla società, negato dall'Agenzia per difetto di legittimazione, a causa della mancata indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione o la prova dell'avvenuta cessione. L'impugnazione del diniego, accolta dalla Commissione tributaria provinciale di Pavia,

Redazione

era stata rigettata dal giudice d'appello.

Il contribuente, pertanto, ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi; l'Agenzia ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato con due motivi. La Corte ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente in qualità di ex liquidatore della società, ma ha accolto il secondo proposto in qualità di ex socio nei termini di cui ha ritenuto infondato il primo; cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso del contribuente.

RICHIEDI CONSULENZA

Il provvedimento in esame è di notevole interesse sia per i creditori sociali che per i creditori dei singoli soci. Appare opportuno muovere alcune osservazioni sui principi espressi dalla Suprema Corte.

La prima è che la Cassazione ha espressamente respinto il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato proposto dall'Agenzia delle Entrate, la quale lamentava nullità delle sentenze di primo e secondo grado per violazione del litisconsorzio necessario tra tutti i soci superstiti della società estinta, essendo stato il ricorso proposto da uno solo di essi. Il singolo socio ha la possibilità di agire in giudizio, senza chiamare in giudizio gli altri soci. La conseguenza è che la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del socio per l'intero importo del rimborso IVA.

In tal guisa, deve ritenersi superato il diverso orientamento della giurisprudenza di merito e, segnatamente, Comm. Trib. Reg. Lombardia, la quale con sentenza del 24/06/2016 n. 3766/13 aveva invece statuito che, in caso di società cessata, il diritto di credito della stessa si trasferisce ai soci che possono invocarlo "pro quota". Affermando, sul punto, che: "... Nel caso di specie, come da visura prodotta in atti, i soci ricorrenti, titolari ciascuno di una quota pari al 25%, possono agire per i soli tre quarti del credito spettante alla società a titolo di rimborso".

La seconda osservazione - che è maggiormente di interesse per il ceto creditorio - è che il pignoramento del credito IVA e/o fiscale sia una procedura espropriativa da tentare nelle ipotesi (tutt'altro che infrequenti) in cui una società debitrice venga cancellata dal Registro delle Imprese e, ciò nonostante, dal bilancio finale di liquidazione non risulti alcun credito fiscale (e però, dalle dichiarazioni fiscali, acquisite tramite la procedura di cui all'art. 492 bis c.p.c., risulti sussistente tale credito).

Anzi, a ben vedere, tale procedura espropriativa potrà essere posta in essere da una duplice categoria di creditori:

1. a) I creditori sociali: invero, la sentenza di Cassazione in esame afferma che: "Rispetto agli ex soci, infatti, costituisce ormai "diritto vivente" che «qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci". Pertanto, i creditori della società cancellata ben avranno titolo per aggredire tali somme;
2. b) Nel contempo, poiché le somme entrano nel patrimonio personale del socio, stante il surrichiamato fenomeno di tipo successorio, anche i creditori particolari del socio potranno aggredire tali somme.

Va da sé, poi, che il comportamento del liquidatore che non abbia indicato nel bilancio finale di liquidazione e/o nella relativa nota integrativa la presenza di tale credito fiscale non riscosso, costituisca comportamento che lo espone ad azione di responsabilità da parte dei creditori sociali, ai sensi dell'art. 2495 c. c.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

RIMBORSO IVA: SE RICHIESTO TEMPESTIVAMENTE È DOVUTO ANCHE IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO VR

LA PRESENTAZIONE DI DETTO MODELLO NON È SOGGETTA AL TERMINE BIENNALE DI DECADENZA EX ART. 21 D.LGS.546/92

Sentenza | Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, Pres. Mancini Rel. est. Morlini | 10.01.2017 | n.136

<https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-iva-se-richiesto-tempestivamente-e-dovuto-anche-in-caso-di-omessa-presentazione-del-modello-vr>

CREDITO IVA: LA MANCATA DICHIARAZIONE NON PRECLUDE IL RIMBORSO DELL'ECCEDEZZA

IL CONTRIBUENTE NON PERDE IL DIRITTO DI CHIEDERE LA RIPETIZIONE D'INDEBITO SE IL CREDITO EMERGE DALLE SCRITTURE CONTABILI

Sentenza | Cassazione civile, sezione tributaria | 15.05.2013 | n.11670

<https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/credito-iva-la-mancata-dichiarazione-non-preclude-il-rimborso-dell-eccezzza>

RIMBORSO IVA NEGATO: AMMINISTRAZIONE CONDANNATA PER LITE TEMERARIA

IL RIFIUTO PER MOTIVI FUTILI COSTA ALLO STATO EURO 15.000,00

Sentenza | Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Pres. Rel. Lamanna | 19.05.2015 | n.2088

<https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-iva-negato-amministrazione-condannata-per-lite-temeraria>

Questo articolo ti è stato utile?  

SEGNALA UN PROVVEDIMENTO

COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTO

NEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST

ISCRIVITI ALLA MAILING LIST

RICHIEDI CONSULENZA

© Riproduzione riservata

NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.

È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.

È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.

Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:

Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno

Scarica documento

Numero Protocolo Interno :

Tags : art. 492 bic c.p.c., creditori, rimborso iva, società

